

PORTO
CARLO RIVA

R · A · P · A · L · L · O

REGOLAMENTO
CONCERNENTE LE NORME DI ESERCIZIO E DI USO DELL'APPRODO TURISTICO
- PORTO CARLO RIVA -

INDICE

I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
	<i>Art. 1. Definizioni.....</i>	4
	<i>Art. 2. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione</i>	5
	<i>Art. 3. Modifiche al Regolamento.....</i>	5
II.	SERVIZI PORTUALI	6
	<i>Art. 4. Gestione delle attività portuali</i>	6
	<i>Art. 5. Individuazione dei servizi ricettivi.....</i>	6
	<i>Art. 6. Pubblicità e osservanza del Regolamento</i>	7
	<i>Art. 7. Direzione e Personale</i>	7
III.	RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI, DEI FREQUENTATORI E DELLA CONCESSIONARIA	7
	<i>Art. 8. Responsabilità e obblighi degli Utenti e dei Frequentatori.....</i>	7
	<i>Art. 9. Animali domestici</i>	8
	<i>Art. 10. Limiti di responsabilità</i>	8
IV.	NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE – STAZIONAMENTO.....	8
	<i>Art. 11. Entrata ed uscita dal Porto, Stazionamento – Disposizioni generali</i>	8
	<i>Art. 12. Manovre all'interno del Porto.....</i>	9
	<i>Art. 13. Spostamento d'Ufficio dell'Unità.....</i>	10
	<i>Art. 14. Piano degli Ormeggi</i>	11
	<i>Art. 15. Disposizioni relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei Posti Barca</i>	11
	<i>Art. 16. Disposizioni relative al Transito.....</i>	12
	<i>Art. 17. Modalità di ormeggio presso il Porto</i>	13
	<i>Art. 18. Collaborazione.....</i>	13
	<i>Art. 19. Stazionamento in sicurezza</i>	13
	<i>Art. 20. Manutenzione degli Armamenti e lavori subacquei</i>	14
	<i>Art. 21. Sommersione dell'Unità</i>	14
V.	DIVIETI.....	14
	<i>Art. 22. Divieti in ambito portuale</i>	14
	<i>Art. 23. Divieto di scarico a mare.....</i>	16
	<i>Art. 24. Divieto di attività di commercio</i>	16
VI.	DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI	16

Art. 25.	<i>Servizi – Disposizioni generali</i>	16
Art. 26.	<i>Utenti in Transito</i>	17
Art. 27.	<i>Cantiere e ditte esterne</i>	17
Art. 28.	<i>Accesso al cantiere e alle Unità in secca</i>	18
Art. 29.	<i>Servizi igienici</i>	18
VII.	ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI – VIABILITÀ INTERNA	19
Art. 30.	<i>Accesso Pedonale</i>	19
Art. 31.	<i>Accesso e parcheggio veicoli</i>	19
VIII.	SICUREZZA E VIGILANZA	20
Art. 32.	<i>Servizio di vigilanza</i>	20
Art. 33.	<i>Condizioni meteomarine avverse</i>	20
Art. 34.	<i>Norme di sicurezza antincendio – Emergenze</i>	20
IX.	RACCOLTA DEI RIFIUTI	22
Art. 35.	<i>Disciplina raccolta dei rifiuti</i>	22
X.	NORME FINALI	22
Art. 36.	<i>Violazioni del Regolamento</i>	22
Art. 37.	<i>Rinvio</i>	23

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini di cui sotto avranno il seguente significato:

“**Regolamento**”: il presente regolamento;

“**cod. nav.**”: R.D. 30 marzo 1942, n. 327 di “*Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione*” e ss.mm.ii.;

“**reg. cod. nav.**”: D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 di “*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)*” e ss.mm.ii.;

“**cod. dip.**”: D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, 172*” e ss.mm.ii.;

“**cod. str.**”: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*”;

“**COLREG**”: Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 concernente il regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare e ss.mm.ii., ratificata dall'Italia con L. 27 novembre 1977, n. 1085;

“**Concessionaria**”: P.T.I.R. – Porto Turistico di Rapallo S.p.A. (C.F.: 00834160103 e P.IVA: 00171880990) ovvero diverso soggetto autorizzato ex art. 46 cod. nav.;

“**Concessione Demaniale Marittima**”: le concessioni demaniali marittime assentite in favore della Concessionaria mercé atto formale numero 1666 stipulato dalla Capitaneria di Porto di Genova il 10 luglio 1971, approvato con decreto ministeriale in data 23 novembre 1971 e registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile 1972 al registro n. 3, e successivi atti suppletivi e/o modificativi intervenuti;

“**Utente**”: la persona fisica o giuridica che usufruisca del Posto Barca in virtù di un contratto stipulato con la Concessionaria;

“**Frequentatore**”: la persona fisica o giuridica, diversa dall'Utente, che legittimamente si trovi, a qualsiasi titolo o ragione, professionale e non, all'interno del Porto;

“**Porto**”: il Porto Turistico Carlo Riva come individuato dalla Concessione Demaniale Marittima;

“**Direzione**”: la struttura preposta dalla Concessionaria alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del Porto;

“**Affidatario**”: il soggetto, autorizzato ex art. 45 *bis* cod. nav., a cui la Concessionaria abbia affidato in tutto o in parte la gestione dei servizi resi all'interno del Porto. I riferimenti fatti nel Regolamento alla Concessionaria si intendono estesi all'eventuale Affidatario in relazione alle funzioni ad esso attribuite;

“**Personale**”: dipendenti della Concessionaria e/o dell'Affidatario addetti al Porto;

“**Unità**”: l'unità da diporto, anche non battente bandiera italiana, come definita dall'art. 3 comma 1, lett. a) cod. dip.;

“**Scheda Tecnica**”: i dati identificativi dell'Unità costituiti da nome, bandiera, numero e luogo di registro, tipologia (vela/motore), estremi dell'armatore e, se diverso, del proprietario, lunghezza fuori tutto, baglio massimo, stazza lorda, valore assicurato dell'Unità, pescaggio a pieno carico, comunicati dall'Utente alla Direzione;

“**Banchina**”: struttura fissa del Porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto e all'ormeggio delle Unità;

“**Pontile**”: struttura interna al Porto, realizzata su pali, cassoni o galleggianti, destinata all'accosto e all'ormeggio delle Unità;

“Posto Barca”: lo spazio acqueo prospiciente la Banchina o il Pontile, appositamente attrezzato per l’ormeggio e lo stazionamento dell’Unità, a disposizione dell’Utente;

“Armamenti”: le cime, i cavi, i corpi morti, i gavitelli, le galloce, gli anelli, le catenarie, le colonnine per l’erogazione di energia elettrica e acqua, e le altre attrezzature di terra nella disponibilità della Concessionaria e funzionali a consentire l’ormeggio e lo stazionamento dell’Unità presso il Posto Barca.

“Assenza Temporanea”: l’assenza dell’Unità dal Posto Barca ad essa assegnato che si protragga oltre ventiquattro ore per qualsiasi motivo quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rimessaggio dell’Unità, crociera, ecc.;

“Transito”: Unità che, non fruendo di un Posto Barca in virtù di un contratto a tempo, intendano stazionare, per ragioni di transito o di rifugio, presso le aree del Porto a ciò dedicate;

“Marina Resort”: regime giuridico di assegnazione del Posto Barca secondo le disposizioni di cui alla L.R. (Liguria) 12 novembre 2014, n. 32 *“Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche”* e ss.mm.ii. nonché D.G.R. (Liguria) 27 marzo 2015, n. 407 e D.G.R. 20 settembre 2016, n. 861 concernenti

“Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive marina resort di cui alla L.R. n. 32/14” e ss.mm.ii.;

“Servizi di Cantiere”: i servizi di alaggio, varo, movimentazione, taccaggio, carenaggio, manutenzione corpo e/o macchine aventi ad oggetto le Unità e le relative operazioni accessorie;

“Cantiere”: l’area del Porto dedicata all’espletamento dei Servizi di Cantiere;

“Beni”: comprendono tutti i beni, come definiti dall’art. 810 cod. civ. inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Unità, veicoli, attrezzature, armamenti, documenti, effetti personali ecc.;

“Posto Auto”: lo stallo delimitato da segnaletica orizzontale per la sosta di veicoli.

Art. 2. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, redatto dalla Concessionaria in attuazione di quanto previsto dalla Concessione Demaniale Marittima (art. 7, 4° cpv, atto formale n. 1666 del 10 luglio 1971), disciplina e coordina le attività portuali – marittime e terrestri – che si svolgono all’interno del Porto.

La Concessionaria programma, dirige e controlla le attività di gestione del Porto e tutte le attività connesse che si svolgono al suo interno.

Le disposizioni di cui al Regolamento e le iniziative adottate dalla Direzione in conformità al Regolamento stesso sono obbligatorie per tutti gli Utenti e i Frequentatori del Porto.

Rimane ferma la prevalenza sul presente Regolamento degli atti di regolazione generale di tempo in tempo vigenti emessi dall’Autorità marittima e/o dal Comune di Rapallo nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 3. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Concessionaria, anche al fine di potenziare la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità del Porto, previo, ove previsto da disposizioni di legge o di regolamento, nullaosta delle Autorità competenti.

ARGO S.r.l.

Porto Carlo Riva - Calata Andrea Doria n. 2 – 16035 Rapallo (GE)

Sede legale: Piazza Diaz 1 - 20123 Milano

M. +39 331 8095707

ormeggi@marineargo.it

II. SERVIZI PORTUALI

Art. 4. Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione del Porto direttamente e/o affidando l'esecuzione di tutti o parte dei servizi, previa autorizzazione dell'Autorità Competente ex art. 45 *bis* cod. nav., a uno o più Affidatari.

Ciascun Affidatario è tenuto all'esatto rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento nonché di cui al cod. nav., al reg. nav. e di ogni altra disposizione applicabile.

Art. 5. Individuazione dei servizi ricettivi

La Concessionaria, direttamente o tramite Affidatario, provvede a fornire i seguenti servizi:

- a) messa a disposizione agli Utenti dei Posti Barca anche in regime di *Marina Resort*;
- b) pulizia degli spazi acquei del Porto;
- c) pulizia delle aree del Porto e raccolta dei rifiuti, sia di bordo sia di terra;
- d) antinquinamento e antincendio;
- e) attività di assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio, anche attraverso l'impiego di mezzi nautici, nei limiti delle capacità tecniche della Concessionaria;
- f) interventi di emergenza nell'ambito del Porto, anche su ordine dell'Autorità marittima, nei limiti delle capacità tecniche della Concessionaria;
- g) verifica del rispetto del piano degli ormeggi e assegnazione dei Posti Barca alle Unità in transito o in rifugio;
- h) ascolto radio sul canale 09;
- i) fornitura di acqua e di corrente elettrica limitatamente alle capacità di erogazione degli impianti;
- j) rete *wireless*;
- k) rifornimento di carburante;
- l) aspirazione di acque di sentina e acque nere;
- m) recupero oli esausti e batterie;
- n) *reception*;
- o) locazione (*caves-à-bateaux*) di piccoli vani ad uso ripostiglio;
- p) spogliatoio e servizi igienico-sanitari comuni e loro pulizia;
- q) dispositivi di pronto soccorso;
- r) bar e ristorante;
- s) parcheggio auto;
- t) illuminazione del Porto;

- u) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle strutture, degli arredi, del verde e delle opere portuali in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Concessione;
- v) vigilanza sugli impianti, sulle strutture ed Armamenti del Porto e sull'osservanza del Regolamento come indicato nei successivi artt. 33 e 37.

Art. 6. Pubblicità e osservanza del Regolamento

La Concessionaria provvede a dare pubblicità del presente Regolamento mettendone a disposizione degli interessati una copia presso la Direzione del Porto, nonché caricando il Regolamento sul sito internet del Porto.

Gli Utenti e i Frequentatori del Porto sono tenuti all'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento che, con l'ingresso nel Porto, è da ritenersi da essi conosciuto ed accettato, nonché di ogni altra pertinente ordinanza emessa dalle Autorità competenti.

Art. 7. Direzione e Personale

La Direzione provvede a tutte le attività di programmazione, coordinamento e controllo dei servizi di cui all'art. 5 e, più in generale, alle attività che si svolgono nell'ambito del Porto.

Il Personale svolge le mansioni ad esso attribuite secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.

Il Personale addetto all'assistenza all'ormeggio potrà indossare una particolare tenuta ovvero un particolare distintivo che ne identifichi la funzione.

Ferme le competenze e prerogative delle Amministrazioni competenti, gli Utenti e i Frequentatori sono soggetti alla vigilanza della Direzione e del Personale del Porto e sono obbligati a conformarsi alle direttive e/o prescrizioni date dalla Direzione del Porto e/o dal Personale in attuazione di quanto previsto dal Regolamento, dal cod. nav. dal reg. cod. nav. e da ogni altra normativa o provvedimento, anche locale, applicabile.

III. RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI, DEI FREQUENTATORI E DELLA CONCESSIONARIA

Art. 8. Responsabilità e obblighi degli Utenti e dei Frequentatori

Fermo quanto previsto dall'art. 6, par. 2 e dall'art. 7, ultimo par., gli Utenti e i Frequentatori sono altresì tenuti all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché dei provvedimenti di carattere generale relativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al regime amministrativo delle Unità e delle navi, alla polizia marittima, alla polizia locale, alla sicurezza ecc.

Gli Utenti e i Frequentatori sono personalmente e direttamente responsabili, sotto il profilo civile, amministrativo e/o penale, delle violazioni di legge o di regolamento nonché delle violazioni del Regolamento da essi commesse o per le quali debbano essere ritenuti comunque responsabili.

Nel caso in cui il Frequentatore si trovi all'interno del Porto su invito o incarico dell'Utente, quest'ultimo risponderà solidalmente delle violazioni di legge o di regolamento commesse dal Frequentatore medesimo.

Qualora richiesto dalla legge, da regolamento ovvero sulla base di provvedimenti amministrativi legalmente dati, l'Utente è obbligato a comunicare alla Direzione le generalità e copia dei documenti di identità dei Frequentatori di cui al capoverso precedente.

Gli Utenti e i Frequentatori devono mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere i Beni nella loro disponibilità da furti, danneggiamenti o eventi simili.

Art. 9. Animali domestici

Gli animali domestici, ove sia ritenuto necessario da chi ne ha la custodia, anche in relazione alla taglia e/o alle caratteristiche e/o al carattere dell'animale, devono essere tenuti al guinzaglio e devono indossare la museruola in tutte le aree del Porto.

Le eventuali deiezioni degli animali domestici dovranno essere immediatamente rimosse dall'Utente e/o dal Frequentatore cui l'animale appartiene o è affidato con pulizia dell'area interessata.

In ogni caso, gli Utenti e i Frequentatori dovranno prendere tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza di animali nell'ambito del Porto possa arrecare molestie o disagio agli altri Utenti e Frequentatori.

In caso di violazione delle regole di cui al presente articolo, la Direzione del Porto si riserva la facoltà di far allontanare gli animali interessati.

Gli utenti e/o frequentatori proprietari e/o che abbiano in custodia animali sono tenuti a manlevare e a tenere indenne la Concessionaria e/o gli Affidatari da qualsiasi pregiudizio che gli possa derivare da reclami e/o azioni promosse da terzi danneggiati dai predetti animali.

Art. 10. Limiti di responsabilità

Salvo che la presente disposizione non sia espressamente derogata nei contratti intercorrenti tra la Concessionaria da un lato e gli Utenti, i Frequentatori o/o terzi dall'altro, la Concessionaria non assume alcuna obbligazione di custodia, anche ai fini di cui all'art. 1766 cod. civ., in relazione alle Unità presenti in Porto e dei veicoli parcheggiati nel Posto Auto o comunque presenti all'interno del Porto nonché, più in generale, in relazione a Beni introdotti nel Porto da parte degli Utenti, dei Frequentatori e/o di terzi.

Per l'effetto, la Concessionaria non assume alcuna responsabilità in relazione alla perdita e/o all'avaria dei Beni indipendentemente dalla causa (compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendio, furto, eventi meteorologici o meteomarini, urto, atti vandalici, ordine dell'autorità, atti e/o fatti di terzi, ecc.) che ha determinato tale perdita o avaria.

IV. NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE – STAZIONAMENTO

Art. 11. Entrata ed uscita dal Porto, Stazionamento – Disposizioni generali

Fatta salva la prevalenza di quanto eventualmente previsto dalle pertinenti ordinanze dell'Autorità marittima ovvero di provvedimenti di polizia marittima emanati da quest'ultima, l'entrata e lo stazionamento in Porto sono consentite esclusivamente alle Unità:

- a) in condizioni di navigabilità, intesa quale sussistenza di tutte le caratteristiche fisiche, tecniche e di armamento (incluse le dotazioni di sicurezza) necessarie affinché Unità possa navigare e manovrare in sicurezza in conformità a tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- b) munite di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni a terzi, il furto e per il rischio contro incendio e l'inquinamento.

L'Utente garantisce la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo precedente per tutto il tempo in cui l'Unità si trova presso il Porto. In ogni caso, la Direzione si riserva, con ogni più ampia discrezionalità, di verificarne la sussistenza e l'adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

L'Utente, al primo accesso in Porto, si obbliga a comunicare alla Direzione, entro le ore 18.00, la Scheda Tecnica dell'Unità e copia dei relativi certificati di assicurazione nonché a fornire i contatti telefonici ed email dell'Utente e dell'eventuale comandante e/o custode dell'Unità ai fini di reperibilità in caso di necessità. L'Utente garantisce l'accuratezza dei dati comunicati.

Nel caso di mancanza delle coperture richieste, di insufficienza del massimale o di inidoneità delle polizze, la Direzione si riserva il diritto di:

- a) negare all'Unità l'assegnazione del Posto Barca ovvero;
- b) se già presente in Porto, revocare l'assegnazione del Posto Barca.

Impregiudicati gli eventuali obblighi di comunicazione di cui agli artt. 59 cod. dip. e 179 e 181 cod. nav., l'entrata e l'uscita dell'Unità dal Porto devono essere preventivamente comunicate alla Direzione del Porto anche via telefono o VHF.

Per esigenze di efficiente gestione del Porto, Utente si obbliga a comunicare alla Direzione i periodi di Assenza Temporanea:

- a) con almeno ventiquattro ore di preavviso, indicando altresì la data di presunto rientro dell'Unità nel Posto Barca;
- b) anche via telefono o VHF, il giorno e l'orario di previsto effettivo rientro con preavviso non inferiore a dodici ore.

Fermi gli obblighi di comunicazione, presentazione e documentazione eventualmente previsti per le Unità in arrivo o in partenza dal Porto, su motivata richiesta dell'Autorità marittima, la Direzione potrà fornire a tale Autorità informazioni e documenti nella propria disponibilità relativi ai fatti di cui al presente articolo.

Art. 12. Manovre all'interno del Porto

Fatta salva la prevalenza di quanto eventualmente previsto dalle pertinenti Ordinanze dell'Autorità marittima ovvero di provvedimenti di polizia marittima emanati da quest'ultima, le operazioni di ormeggio e disormeggio e le manovre all'interno del Porto, sono dirette ed eseguite in rischio dell'Utente e a cura esclusiva dello stesso o del soggetto a cui egli ha affidato il comando dell'Unità, il/i quale/i ne sono l'unico/gli unici responsabili.

Fermo quanto previsto dal paragrafo precedente, nel manovrare all'interno del Porto il soggetto al comando dell'Unità si conformerà, secondo il suo prudente apprezzamento, alle indicazioni suggerite dalla Direzione del Porto e/o dal Personale.

Salva l'adozione di condotte di maggior sicurezza da parte del soggetto al comando dell'Unità in ragione delle effettive condizioni di traffico e/o meteomarine, in ogni caso conformi al COLREG, all'interno degli specchi acquei del Porto, le Unità devono:

- a) essere condotte da persona munita dei necessari titoli abilitativi in ragione della tipologia dell'Unità;
- b) conformare le proprie manovre alla segnaletica di sicurezza presente in Porto;
- c) seguire la mezzera dei canali che impegnano;
- d) tenere la propria dritta in caso di incrocio con le altre Unità;
- e) mantenere una adeguata distanza di sicurezza dall'Unità che precede;
- f) mantenere una velocità in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abordaggi e poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento e, in ogni caso, non superiore a tre nodi;
- g) dare la precedenza alle Unità in uscita dal Porto.

È fatto divieto a tutte le Unità di navigare a propulsione a vela o mista vela/motore negli specchi acquei del Porto.

Nei casi di difficoltà o avaria nel corso delle manovre di entrata o uscita dal Porto, l'Utente, o per lui il comandante dell'Unità, deve informare immediatamente, oltre l'Autorità marittima, anche il Personale del Porto che provvederà, nei limiti delle capacità tecniche dei mezzi disponibili, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata e l'ormeggio.

Ferma l'applicabilità del COLREG, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi nautici addetti al servizio del Porto.

Art. 13. Spostamento d'Ufficio dell'Unità

Previa comunicazione all'Utente con qualsiasi mezzo, la Concessionaria si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di far spostare l'Unità per sopravvenute esigenze di gestione del Porto e ormeggiata presso altro Posto Barca.

La Concessionaria si riserva il diritto di spostare l'Unità, con personale proprio o di terzi, anche in assenza di preventiva autorizzazione dell'Utente, nei casi:

- a) di necessità ed urgenza connessi ad esigenza di sicurezza del Porto e/o delle altre Unità presenti in Porto;
- b) di ordine impartito da qualsiasi Autorità pubblica;
- c) di sopravvenute esigenze di gestione del Porto di cui al primo paragrafo del presente articolo;

d) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale in forza del quale l'Unità è presente all'interno del Porto.

Fatto salvo il caso di cui al paragrafo precedente, lett. c), in tutti gli altri casi di spostamento dell'Unità previsto dal presente articolo le relative operazioni sono in rischio e a spese dell'Utente e, pertanto:

- a) in nessun caso la Concessionaria potrà essere ritenuta responsabile per i danni connessi alla perdita o avaria dell'Unità occorsi in occasione e/o in conseguenza di tali spostamenti e/o operazioni di ormeggio/disormeggio;
- b) i costi sopportati dalla Concessionaria connessi allo spostamento dell'Unità dovranno essere rimborsati dall'Utente alla Concessionaria a prima richiesta e senza eccezioni (principio c.d. *solve et repete*).

Salvo espressa autorizzazione della Direzione resa dietro richiesta dell'interessato per comprovati motivi di emergenza e/o sicurezza, non sono consentite all'interno del Porto operazioni di rimorchio.

Art. 14. Piano degli Ormeggi

Il Porto è dotato di Posti Barca aventi le caratteristiche dimensionali meglio individuate nell'Allegato A – Piano degli Ormeggi.

Le dimensioni dei Posti Barca rispettano i parametri utilizzati per la progettazione degli "Interventi di miglioramento della sicurezza dello specchio acqueo" di cui al Decreto autorizzativo Regione Liguria 8244/2022 del 23 dicembre 2022 in termini di manovrabilità nei canali e cerchio di evoluzione.

Le Banchine e i Pontili sono dotati di idonei Armamenti per l'ormeggio a poppa (bitte, anelli, ecc.), mentre in mare sono presenti idonei Armamenti a prua (catenarie, catene di ormeggio, ecc.), commisurati e dimensionati per ogni tipologia di Unità ed ogni esposizione dei vari fronti di accosto.

Ciascun Posto Barca è contraddistinto da un codice alfa-numerico (con lettera indicante la Banchina o il Pontile) chiaramente evidenziato, tramite apposite segnalazioni, sui Pontili e sulle Banchine a "poppavia" delle Unità.

La Concessionaria si riserva la facoltà di modificare il Piano degli Ormeggi, provvedendo alla riconfigurazione dei Posti Barca interessati e dei relativi Armamenti, in conformità a tutte le disposizioni in tema di sicurezza della navigazione ed ai parametri di manovrabilità e sicurezza di cui sopra.

Art. 15. Disposizioni relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei Posti Barca

Gli ormeggi a lungo e a breve termine presso i Posti Barca sono elencati nell'apposito registro telematico, tenuto presso la Direzione del Porto, con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell'Utente e della Scheda Tecnica.

Salva la previa autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione, è vietato all'Utente cedere il Posto Barca e/o il Posto Auto assegnato in godimento, anche temporaneo, a terzi a qualsiasi titolo. La violazione di tale disposizione comporta la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra l'Utente e la Concessionaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione dei dati forniti alla Direzione e non può fruire che del Posto Barca a lui assegnato con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

Al fine di agevolare al massimo le manovre d'ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, gli ingombri delle Unità non potranno superare la tolleranza del 5% rispetto alla categoria di appartenenza, ivi comprese le eventuali delfiniere, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, spiaggetta poppiera, terrazzini, bottazzi e qualsiasi altra sporgenza anche laterale.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la Direzione, previo avviso inviato all'Utente o ai suoi dipendenti, si riserva la facoltà di rimuovere l'Unità secondo quanto previsto dall'art. 13.

L'Utente ha la disponibilità del Posto Barca in via esclusiva nelle forme e nei limiti di cui al Regolamento ed al contratto a tal fine stipulato con la Concessionaria.

L'Utente si obbliga a lasciare libero da oggetti ed ingombri in genere la Banchina o il Pontile prospiciente il Posto Barca. È assolutamente vietato l'abbandono di oggetti e/o rifiuti su qualsiasi struttura del Porto.

Quando non occupato dall'Unità, la Concessionaria si impegna a mantenere libero il Posto Barca fatti salvi i casi di:

- a) forza maggiore;
- b) ordine impartito da qualsiasi Autorità pubblica;
- c) Assenza Temporanea.

È vietato lo scambio dei Posti Barca tra gli assegnatari, a meno di specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione.

Art. 16. Disposizioni relative al Transito

Alla luce di quanto previsto dalla Concessione Demaniale Marittima nonché dall'art. 49 *novies* cod. dip., la Direzione riserva a transito posti barca situati sul Molo Langanò Nord e sul Boate, con facoltà di sostituire parte di tali ormeggi con altri posti in ambienti diversi dello specchio acqueo. Lo stazionamento in regime di Transito è consentito per 72 ore (settantadue ore).

Lo stazionamento in regime di Transito presso i Posti Barca riservati a natanti e imbarcazioni da diporto condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, qualora non già occupato da altre Unità con persona con disabilità, è consentito per 72 ore (settantadue ore).

Le Unità con disabili a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nel Posto Barca loro riservato, devono comunicare alla Concessionaria, via VHF o via telefono, la data e l'orario di previsto arrivo con almeno 24 ore di anticipo.

I Posti Barca riservati alle persone con disabilità, quando non impegnati a tale fine, possono essere occupati da altre Unità in Transito.

In conformità a quanto previsto dall'art. 49 *bis* comma 6 cod. dip., gli Utenti che stazionano presso Posti Barca riservati a natanti e a imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo sono avvertiti ed accettano senza riserve che:

- a) tale stazionamento è consentito, qualora non già occupato da altre Unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte;

- b) in caso di arrivo di Unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo che abbia fatto richiesta di utilizzo del Posto Barca, dovrà essere immediatamente liberato senza diritto a risarcimenti o ad indennizzi.

Art. 17. Modalità di ormeggio presso il Porto

È vietato a tutte le Unità, salvo casi di forza maggiore o autorizzazione della Direzione, dare fondo alle ancore all'interno del Porto.

Le Unità devono ormeggiarsi presso i Posti Barca utilizzando esclusivamente gli Armamenti appositamente predisposti.

L'Utente e il comandante dell'Unità sono solidalmente responsabili per ogni danno arrecato alle strutture del Porto ed agli Armamenti nonché alle altre Unità o Beni di terzi.

Ogni Unità deve essere ormeggiata utilizzando, a prora, la parte terminale delle cime di salpamento delle catenarie (c.d. "trappe"), tecnicamente adeguata alle dimensioni del Posto Barca e, a poppa, le cime in dotazione all' Unità stessa, idonee ed efficienti per l'ormeggio alle bitte.

Devono essere posti in opera parabordi in stato di perfetta efficienza, adeguati alle dimensioni dell'Unità ed in numero sufficiente per evitare danni alle altrui Unità o alle strutture del Porto.

È vietato mantenere sporgenze oltre il bordo.

L'ormeggio all'inglese è ammesso solo previa autorizzazione della Direzione del Porto.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere retratta o alzata. In caso di prolungata assenza deve essere completamente retratta. Nelle ore notturne le passerelle devono essere convenientemente illuminate oppure completamente retratte.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio ed a suo insindacabile giudizio il rinforzo degli ormeggi e/o dei parabordi, laddove ritenuti inadeguati. Le operazioni sono condotte in rischio e a spese a carico dell'Utente.

Art. 18. Collaborazione

L'Utente, il comandante e l'equipaggio o il custode dell'Unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre Unità e non possono rifiutarsi di adottare tutte le misure ritenute necessarie per facilitare i movimenti delle altre Unità e/o per garantire la sicurezza dell'Unità all'interno del Porto.

Il Personale potrà salire a bordo delle Unità per motivi di sicurezza, oltre che per qualsiasi verifica ritenuta necessaria dalla Direzione del Porto.

Art. 19. Stazionamento in sicurezza

Le Unità che impegnano il Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

Prima di assentarsi dal Porto, specie se per periodi di medio-lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria Unità all'ormeggio devono assicurarsi che:

- a) le galloce a bordo, i cavi di ormeggio e gli Armamenti siano in condizioni di perfetta efficienza;
- b) il collegamento elettrico alle colonnine sia opportunamente disconnesso.

Qualora un'Unità si trovi in stato di abbandono, sia soggetta ad un possibile affondamento o possa causare danni alle altre Unità ed alle strutture e/o attrezzature del Porto, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode affinché venga eliminato l'inconveniente. Si applica l'art. 13 salvo il diritto della Concessionaria di procedere, a suo insindacabile giudizio, a tirare a secco l'Unità in rischio e a spese dell'Utente.

È vietato eseguire carenaggio in qualsiasi forma e modalità.

È vietato innestare la marcia dell'Unità all'ormeggio se non strettamente in funzione delle operazioni di attracco.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Personale, i motori principali e/o quelli ausiliari per riscaldamento e/o prove e/o ricarica batterie e, in ogni caso, non prima delle ore 10:00 e non dopo le ore 20:00 nonché tra le ore 12.30 e le ore 15.30.

Qualora la Direzione del Porto autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali, l'Unità deve essere munita di flaps per lo scarico delle acque di raffreddamento, in modo da evitare la loro proiezione verso altre Unità.

Art. 20. Manutenzione degli Armamenti e lavori subacquei

L'Utente si obbliga a comunicare tempestivamente alla Direzione del Porto eventuali difetti o malfunzionamenti degli Armamenti.

Nel caso in cui la Concessionaria disponga la manutenzione degli Armamenti o altri lavori subacquei, la Direzione del Porto provvederà alla corretta segnalazione di eventuali ostacoli alla navigazione e/o al traffico terrestre e, se ritenuto necessario, potrà inibire il transito lungo gli spazi acquei interessati per il tempo strettamente necessario a tali operazioni.

Qualora necessario, la Direzione potrà provvedere a spostare altrove le Unità secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 21. Sommersione dell'Unità

In caso di sommersione totale o parziale dell'Unità occorsa, indipendentemente dall'evento, all'interno degli specchi acquei del Porto, dell'avamposto o nelle vicinanze di questo, l'Utente è obbligato alla rimozione del relitto, a suo rischio e spese, dopo aver ottenuto autorizzazione dalla Direzione del Porto e, ove previsto, previo nulla osta delle autorità competenti.

V. DIVIETI

Art. 22. Divieti in ambito portuale

È fatto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

È fatto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo dell'Unità merci pericolose e/o illegali.

È fatto divieto di modificare, manomettere e/o rimuovere le installazioni, gli Armamenti e/o gli arredi presenti all'interno del Porto.

È fatto divieto di utilizzare manichette per l'acqua dolce sprovviste del dispositivo di blocco automatico dell'erogatore.

È vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici se non strettamente necessario.

È vietata ogni attività e/o comportamento che possano disturbare la quiete e/o la privacy altrui quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alterazione manifesta, utilizzo di sostanze stupefacenti, danneggiamento di beni presenti all'interno del Porto anche di terzi, schiamazzi, molestie ad altri Utenti o Frequentatori, incluse le condotte in violazione della privacy di questi ultimi e di terzi secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 (incluse le video/foto/audio-riprese e/o la condivisione delle stesse non autorizzate dagli interessati), violazione del divieto di fumare negli spazi chiusi, ecc. In particolare, non è consentito agli Utenti ed ai Fruttori riprodurre musica ad alto volume prima delle ore 10:00, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dopo le ore 23:00 sia a bordo delle Unità che a terra. Non sono soggetti al presente divieto gli eventi e/o le attività organizzati o, comunque, autorizzati dalla Direzione all'interno del Porto. Gli Utenti e i Frequentatori prendono atto ed accettano che il Porto, ad esclusione dei pontili, è area aperta al pubblico nella quale sono insediati anche esercizi commerciali e ove possono essere organizzati eventi e/o attività privati e/o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mostre, premièrè, saloni, manifestazioni e premiazioni sportive, eventi musicali anche dal vivo, ecc. in orari anche differenti da quelli indicati nel paragrafo precedente.

Salva autorizzazione scritta della Direzione, sono vietati tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti al di fuori delle aree di Cantiere.

Sono vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la raccolta dei frutti di mare e molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo.

È vietato assicurarsi, aggrapparsi, appoggiare passerelle o, comunque, utilizzare al fine di accedere a terra i supporti-parabordo in legno correnti lungo la Banchina ed i Pontili.

È vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi e riparazioni alle unità. Tali attività potranno essere svolte esclusivamente da personale specializzato della Concessionaria o, in ogni caso, previa autorizzazione della Direzione.

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, etc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le Banchine, i Pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito.

È vietato eseguire lavorazioni e pitturazioni sui Pontili e Banchine.

È vietato fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui Pontili, sulle Banchine e sulla coperta dell'Unità.

È vietato lavare le autovetture all'interno del Porto.

In caso di inosservanza, salva la facoltà di segnalare la circostanza alle Autorità competenti, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l'area interessata, con attività in rischio dell'Utente e con addebito del relativo costo nei suoi confronti.

Le Unità ormeggiate devono essere pulite e mantenute in ordine.

Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale disposizione, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione si riserva la facoltà di provvedere, a suo insindacabile giudizio, a pulire lo scafo e la coperta a mezzo di personale di propria fiducia con attività in rischio dell'Utente e con addebito del relativo costo nei suoi confronti.

Art. 23. Divieto di scarico a mare

Sono vietati lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue e nere, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito del Porto, sia in acqua, sia sui Pontili e sulle Banchine.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il Porto è dotato e

che devono essere tenuti sempre chiusi. Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'Unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere e trattare i liquami di bordo.

Art. 24. Divieto di attività di commercio

È vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del Porto turistico, anche a bordo od a mezzo di Unità, se non previamente autorizzate dalla Concessionaria e dalle Autorità competenti, secondo quanto previsto dal cod. nav., nelle aree appositamente destinate a tali funzioni. I trasgressori saranno denunciati alle Autorità Competenti.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI

Art. 25. Servizi – Disposizioni generali

La Concessionaria è l'unico soggetto legittimato a rendere i servizi di cui all' art. 5 del presente Regolamento e, ove previsto, ne aggiorna le tariffe in armonia con le disposizioni, anche locali, di legge e di regolamento vigenti.

La Concessionaria, in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1567 cod. civ., curerà la fornitura agli Utenti dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, tramite apposite colonnine presenti in banchina e nei Pontili, con l'addebito dei corrispettivi a forfait o a consumo comprensivi del costo per le spese di distribuzione.

Il Porto fornisce un collegamento diretto all'impianto elettrico (conduttore di protezione incluso) ed idrico tramite colonnine di erogazione. L'Utente, direttamente o per il tramite del personale di bordo, è tenuto a rispettare le Istruzioni per collegarsi all'impianto elettrico e idrico di banchina disponibili presso gli uffici del Porto prima e durante l'allaccio dell'Unità alla colonnina di erogazione.

L'Utente prende atto che la Concessionaria e/o gli Affidatari non sono a conoscenza dei sistemi di bordo dell'Unità.

La tensione di alimentazione del Porto è 230 V - 50 Hz monofase e 400 V - 50 Hz trifase con neutro (sistema TN-S) ed è fornita tramite prese a spina unificate CEI EN 60309-2 (16 A | 32 A | 63 A | 125 A), mentre quelle di maggiore portata (250 A | 400 A | 630 A) sono a norma CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-3 e CEI EN 60309-4. Ogni presa a spina della colonnina di erogazione può alimentare solo un'Unità.

L'Utente non è autorizzato ad effettuare riparazioni, modifiche o manomissioni di qualsiasi genere alle colonnine di erogazione di acqua o di energia elettrica. In caso di esigenze di ogni genere l'Utente o il personale dell'Unità dovrà preventivamente consultare la Direzione del Porto.

Ogni manovra o intervento su prese, spine e interruttori è di esclusiva competenza del personale del Porto, fatta salva la sola inserzione e disinserzione di prese a spina con corrente fino a 125 A. In caso di connessione di prese fino a 125 A, la stessa è effettuata in rischio esclusivo e sotto la responsabilità dell'Utente.

L'erogazione di energia ed acqua è attivata e disattivata mediante chiave elettronica fornita dalla Direzione del Porto o mediante attivazione da remoto a cura del personale del porto. Lo scollegamento delle prese andrà preceduto dalla disattivazione della erogazione.

L'allaccio dell'Unità all'attacco idrico è consentito se si possiede idoneo raccordo del tipo perfettamente identico a quello in dotazione alla colonnina; diversamente l'Utente o il personale dell'Unità dovrà preventivamente riferirsi alla Direzione del Porto.

Alcune colonnine di erogazione sono dotate di raccordo per acqua tecnica, non potabile, contrassegnata da rubinetto con leva bloccata in posizione di "rubicetto chiuso" con lucchetto. In ogni caso, non è consentito all'Utente, al personale dell'unità, e/o ai fruitori collegare alcuna tubazione a tale rubinetto o, comunque, attingervi acqua. L'uso del rubinetto dell'acqua tecnica è di esclusiva competenza del personale del Porto.

Su richiesta dell'Utente o del personale di bordo, e senza che ciò implichi alcun obbligo per la Concessionaria e/o gli Affidatari, la Direzione potrà fornire in uso attrezzature e materiali per la concessione bordo-terra. Prima dell'impiego di tali attrezzature e/o materiali, l'Utente, o il personale di bordo, è tenuto a verificarne la compatibilità con gli impianti di bordo e le relative caratteristiche. La Concessionaria e/o gli Affidatari non assumono alcuna responsabilità in relazione all'impiego di tali attrezzature e/o materiali.

Nei casi in cui il personale del Porto ravvisi un utilizzo improprio della fornitura di acqua e/o di energia elettrica e/o delle colonnine tale da far temere rischi per la sicurezza del Porto e/o delle altre unità ovvero avente carattere abusivo e/o emulativo, la Direzione potrà ordinare all'Utente, o al personale dell'Unità, di conformarsi alle pratiche di corretta gestione delle forniture e/o delle colonnine. In caso di inottemperanza, la Direzione potrà procedere, in rischio esclusivo dell'Utente, alla disattivazione della/e fornitura/e e, nel caso in cui l'Unità appaia priva di personale a bordo, potrà altresì disconnettere le colonnine dal bordo.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi, la Direzione, potrà sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente. Quest'ultimo dovrà essere preavvertito per mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC ovvero a mezzo di comunicazione scritta consegnata a mani all'Utente o al comandante dell'Unità.

Art. 26. Utenti in Transito

Gi Utenti in Transito possono usufruire dei servizi descritti nel Regolamento, come di ogni altro servizio predisposto dalla Concessionaria, secondo le modalità all'uopo previste, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore.

Art. 27. Cantiere e ditte esterne

I Servizi di Cantiere sono eseguiti dalla Concessionaria e/o dagli Affidatari nell'area ad essi dedicata in prossimità dell'ingresso del Porto.

In casi particolari, su richiesta dell'Utente interessato, la Direzione del Porto può autorizzare lo svolgimento dei singoli Servizi di Cantiere, anche da parte di imprese

specializzate terze, purché in possesso delle previste autorizzazioni anche ad operare in ambito demaniale marittimo.

In tal caso, l'Utente dovrà preventivamente comunicare alla Direzione i dati identificativi della impresa terza incaricata dall'Utente. L'Utente, per tutta la durata delle lavorazioni, garantisce che l'impresa terza incaricata sia in regola con tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale, giuslavoristica, retributiva, contributiva e fiscale e, in caso di violazione della presente garanzia, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Concessionaria e/o gli Affidatari da ogni conseguenza pregiudizievole.

Impresa terza, e per lei anche l'Utente ai sensi dell'art' 1381 cod. civ., si obbliga a smaltire i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni.

È vietata qualsiasi tipologia di lavorazione sulle banchine e sui pontili.

L'impiego di imprese terze, anche se autorizzato dalla Direzione, avviene a cura, spese e rischio esclusivo dell'Utente, il quale è tenuto a manlevare e tenere indenne la Concessionaria e/o gli Affidatari da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa loro derivare in connessione a atti, fatti e/o violazioni imputabili a tali imprese terze.

È vietato l'ingresso in Porto di qualsiasi mezzo di lavoro quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, camion con manicina, muletti, gru, ecc. che non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dalla Direzione del Porto, rispettando gli orari di apertura e chiusura.

Art. 28. Accesso al cantiere e alle Unità in secca

Nella vasca di alaggio e nella Banchina prospiciente il Cantiere, potranno sostare le sole Unità:

- a) in attesa dell'alaggio per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) appena varate per il tempo strettamente necessario per consentire l'esecuzione delle operazioni preliminari necessarie alla partenza.

Le Unità in sosta a terra non possono essere abitate per nessun motivo.

Salva preventiva autorizzazione della Concessionaria e, comunque, alla presenza di un responsabile del cantiere, è vietato all'Utente nonché ai Frequentatori e alle ditte terze incaricate dall'Utente stesso:

- a) il transito e lo stazionamento a piedi o con veicoli nelle aree di cantiere e, in ogni caso, nei pressi delle Unità in secca;
- b) salire a bordo di qualsivoglia Unità.

Art. 29. Servizi igienici

I servizi igienici sono dislocati in due zone del Porto e sono di uso esclusivo degli Utenti e dei loro ospiti. Sono altresì disponibili servizi igienici ad uso pubblico con accesso facilitato per le persone con disabilità.

VII. ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI – VIABILITÀ INTERNA

Art. 30. Accesso Pedonale

La Concessionaria consente l'accessibilità pubblica agli ambiti interni del Porto ed alle Banchine, mediante libero transito solo pedonale dalle ore 06:30 alle 24:00 salvo differenti disposizioni della Direzione Portuale.

L'accesso ai Pontili è riservato agli Utenti, ai loro ospiti e agli equipaggi, nonché al personale di servizio ed ai tecnici delle ditte autorizzate dalla Direzione.

Per motivi di sicurezza, è vietato l'accesso al coronamento delle dighe, nonché alle scogliere che ne costituiscono la mantellata.

Art. 31. Accesso e parcheggio veicoli

La velocità massima dei veicoli ammessi all'interno del Porto è di 10 km/h.

La circolazione è regolata dalle disposizioni del cod. str. e del cod. nav.

Il punto di accesso dei veicoli è situato all'ingresso del Porto dove è in funzione un impianto di videosorveglianza.

L'ingresso all'area di Cantiere, normalmente chiuso ai veicoli, può essere aperto per l'accesso dei soli mezzi di soccorso e di quelli espressamente autorizzati dalla Direzione. Il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi esclusivamente lungo gli itinerari e nelle sedi indicate dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale.

È vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui Pontili, compresi scooter, monopattini elettrici, biciclette elettriche o tradizionali salvo che, per quanto riguarda velocipedi e ciclomotori, gli stessi non siano condotti a piedi per esigenze di imbarco/sbarco sul/dall'Unità.

L'accesso veicolare all'interno del Porto è consentito:

- a) ad una sola vettura per Utente per raggiungere il punto di fermata più vicino alla propria Unità per il deposito o il recupero di persone o Beni destinati rispettivamente ad essere imbarcati o sbarcati dall'Unità. Per tali casi è consentita la sola fermata per il tempo strettamente necessario a svolgere le predette operazioni comunque non superiore a venti minuti;
- b) ai titolari dei Posti Auto;
- c) ai dipendenti della Concessionaria e/o degli affidatari di servizi;
- d) alle Autorità pubbliche;
- e) a tutti coloro che siano espressamente autorizzati dalla Direzione.
- f) ad un solo veicolo a due ruote per imbarcazione.

I soggetti non aventi titolo alla sosta, o in caso di sosta su posteggio assegnato a terzi o in zona non destinata alla sosta, il veicolo sarà considerato in sosta vietata e soggetto alle sanzioni applicabili.

Ogni veicolo deve essere parcheggiato esclusivamente nello spazio - delimitato da idonea segnaletica orizzontale - ad esso riservato.

Ai veicoli elettrici potranno, eventualmente, essere dedicate apposite aree per la sosta, predisposte alla ricarica delle batterie, secondo le tariffe e con le modalità stabilite dalla Direzione.

I velocipedi (inclusi i monopattini e bici elettriche), i ciclomotori e i motocicli potranno accedere nella misura di una per Unità.

Qualora sia superato il termine di tempo concesso per la fermata e, comunque, tutte le volte che un veicolo sia trovato in sosta in modo irregolare, oppure improprio, la Direzione, di concerto con le Autorità competenti, provvederà alla rimozione degli stessi a spese dei proprietari. La rimozione forzata del veicolo e l'eventuale deposito saranno eseguiti senza preavviso alcuno e in rischio e a spese del proprietario e/o del soggetto autorizzato.

VIII. SICUREZZA E VIGILANZA

Art. 32. Servizio di vigilanza

Fermo quanto previsto dall'art. 10, la Direzione provvede alla vigilanza ed al controllo delle aree portuali tramite il proprio Personale e/o istituti di vigilanza privata. A tal fine, per poter garantire adeguato presidio è operativo un sistema di videosorveglianza relativamente al quale ogni utilizzatore rilascia scarico responsabilità anche eventualmente su richiesta della Direzione con la sottoscrizione di liberatoria sul trattamento dei dati in termini di legge sulla privacy.

Il Personale esercita il controllo e la vigilanza esclusivamente sull'accesso dei veicoli in prossimità dell'ingresso del Porto e, in caso di eventuali inadempienze, potrà richiedere l'immediato intervento delle Autorità competenti.

In caso di violazioni del Regolamento, la Concessionaria potrà immediatamente sospendere i servizi nei confronti del responsabile della violazione.

Art. 33. Condizioni meteomarine avverse

La Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei Frequentatori, in casi di condizioni meteomarine avverse ha la facoltà di inibire in tutto o in parte l'accesso alle Banchine ed ai Pontili.

In ogni caso, anche in occasione di condizioni meteomarine avverse, gli Utenti dovranno attivarsi e rimarranno esclusivamente responsabili della sicurezza dell'Unità. In condizione meteomarina particolarmente negativa la Direzione potrà richiedere lo spostamento delle unità o procedere al loro trasferimento in altre parti del porto o all'esterno del porto stesso, provvedendo ad un altro ormeggio. In tale evenienza la società è manlevata dalla responsabilità legata all'unità.

La Direzione non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni meteomarine da essa pubblicate o, comunque, divulgate a terzi che possano rivelarsi erronee inaccurate.

La Direzione potrà inibire l'accesso pedonale e/o carraio ai fini di tutelare la sicurezza dei frequentatori ed utilizzatori dell'area portuale.

Art. 34. Norme di sicurezza antincendio – Emergenze

La Concessionaria predispone un'organizzazione per l'intervento, in caso di incendio e/o inquinamento secondo le dotazioni, fisse e mobili, di cui al PEE disponibile per consultazione.

In caso di emergenza, gli Utenti e/o i Frequentatori dovranno prontamente attenersi alle direttive impartite dalla Direzione.

Le Unità presenti in Porto devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- a) in caso di versamento di idrocarburi in mare o sulle Banchine o Pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle Unità vicine e quanti si trovino in luogo;
- b) prima della messa in moto di motori a benzina, l'Utente, o il soggetto al comando dell'Unità, deve provvedere all'areazione dei vani macchine;
- c) tutte le Unità, prima di ormeggiarsi, devono controllare che non esistano residui di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- d) gli impianti elettrici a bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- e) il rifornimento di carburante all'Unità deve essere effettuato esclusivamente a mezzo degli erogatori presso la stazione di servizio presente in Porto. Ogni altra modalità di rifornimento in Porto, incluse le operazioni di bunkeraggio a mezzo cisterna, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Direzione, fermo, in ogni caso: (i) il previo ottenimento (e la previa trasmissione alla Direzione) di ogni necessaria autorizzazione o nullaosta emessi dalle Autorità competenti nonché (ii) l'esatto rispetto, nel corso di ogni fase del rifornimento/bunkeraggio, di ogni pertinente legge, regolamento, e/o ordinanza emessa dall'Autorità marittima.
- f) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- g) gli estintori di bordo devono essere omologati secondo i requisiti previsti dai regolamenti in vigore, in numero sufficiente in relazione alla tipologia dell'Unità ed in perfetta efficienza;
- h) in caso di inizio di incendio a bordo dell'Unità, sia il personale della stessa, sia quello delle Unità vicine, devono immediatamente attivarsi per arginare e prevenire il propagarsi delle fiamme avvisando nel contempo, nel modo più rapido possibile, per mezzo dell'apparato VHF e/o il telefono, la Direzione che avrà cura di segnalare l'emergenza alle competenti Autorità ed agli organi di cui sia previsto l'intervento. In particolare, e fermo il prevalere delle disposizioni

eventualmente impartite nella circostanza dalle Autorità competenti, è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'Unità con incendio a bordo e/o le Unità nelle vicinanze per cui vi sia il rischio di propagazione dell'incendio e di trasferirle altrove, anche fuori dell'ambito portuale.

Gli interventi in conseguenza di incendio e/o inquinamento marino sono eseguiti in rischio e con spese a carico dell'Utente.

L'Utente è il solo responsabile per il risarcimento dei danni derivanti da incendio o inquinamento connesso all'Unità o ai Beni introdotti nel Porto ed è obbligato a manlevare e tenere indenne la Concessionaria da qualsiasi reclamo, azione, danno e/o pregiudizio che da tali eventi dovesse derivare alla Concessionaria stessa.

IX. RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 35. Disciplina raccolta dei rifiuti

La Concessionaria promuove la raccolta differenziata, predisponendo, in apposite aree del Porto opportunamente segnalate, i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, del vetro, della plastica, della carta e delle lattine.

A richiesta dell'Utente la Concessionaria e/o gli Affidatari provvedono a recuperare e a smaltire gli olii esausti e/o le batterie in proprio o tramite ditte terze specializzate addebitando i relativi costi del servizio all'Utente.

È fatto obbligo agli Utenti di depositare i rifiuti prodotti a bordo entro gli appositi contenitori.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, delle Banchine, dei Pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e/o residui di lavorazioni.

X. NORME FINALI

Art. 36. Violazioni del Regolamento

Le infrazioni alle disposizioni del Regolamento saranno rilevate e contestate anche verbalmente dal Personale. In tali casi la Direzione:

- a) qualora il fatto costituisca una violazione di disposizioni, anche locali, di legge, di regolamento e/o di provvedimenti amministrativi generali, ne darà opportuna segnalazione alle Autorità competenti;
- b) potrà richiedere l'immediato allontanamento del responsabile e/o dell'Unità dal Porto;
- c) si riserva il diritto di sciogliere i contratti intercorrenti con l'Utente alle condizioni in essi stabilite.



Art. 37. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai provvedimenti di carattere generale di tempo in tempo vigenti emanati dall’Autorità marittima e dalle altre Autorità competenti.

ARGO S.r.l.

Porto Carlo Riva - Calata Andrea Doria n. 2 – 16035 Rapallo (GE)

Sede legale: Piazza Diaz 1 - 20123 Milano

M. +39 331 8095707

ormeggi@marineargo.it

Allegato A
PIANO DEGLI ORMEGGI

Specchio portuale interno		
CATEGORIA	LUNGHEZZA IMBARCAZIONE	N. ORMEGGI
R	7,50 [m]	18
Q	8,5 [m]	39
P	10 [m]	51
O	12 - 14[m]	25
N	14 - 16 [m]	16
M	16 - 18 [m]	11
L	20 [m]	33
I	22 - 25 [m]	8
H	24 [m]	1
G	28 [m]	6
F	30 [m]	4
E	35 [m]	2
D	38 [m]	2
C	42 [m]	4
B	50 [m]	5
A	60 [m]	2

LANGANO		
CATEGORIA	LUNGHEZZA IMBARCAZIONE	N. ORMEGGI
LR	7,5 [m]	1
LQ	8,5 [m]	1
LP	10 [m]	2
LO	12 [m]	2
LN	14/16 [m]	11
LL	18/20 [m]	9